

Delibera di Giunta n. 102 del 21/12/2017

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	21/12/2017	Dott. S. TURI	Dott. F. MININNI	D.ssa A.P. PARTIPILO

1. Scopo

Il presente documento definisce le azioni che l'Organismo di Controllo deve realizzare per assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo sugli imbottigliatori aderenti al circuito della Denominazione di Origine, in conformità al piano dei controlli e al decreto di autorizzazione. Di seguito vengono riportati il prospetto del piano dei controlli previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 giugno 2012 per l'imbottigliatore e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli.

2. Piano dei controlli imbottiglieri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini a D.O. e atti alla D.O.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla comunicazione di imbottigliamento ed alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o atti alla DO		
							Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento		
		Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave						
		Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale					
		Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento	Grave						
Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive									
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Per i vini imbottigliati atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave								
Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame		Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso							

			Analisi chimico fisica.			di prima istanza e di revisione		
Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottiglieri, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	I	15%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	
					Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave		
Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina		Verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria			Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave		
Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a DO imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi dalla data di imbottigliamento per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.. I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011..	A	5 %	Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011., anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011 diversa da quella che ha eseguito i controlli di cui alla colonna 5., eventualmente richieste dall'interessato	Grave		

3. Modalità operative per lo svolgimento dei controlli

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni	
IMBOTTIGLIATORE				
Imbottigliatore scheda 1	- Rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a D.O. o atti alla D.O. delle partite di vino a D.O. da imbottigliare	<p>L'OdC verifica che il 100% degli imbottigliatori che hanno inviato comunicazione prima dell'inizio di imbottigliamento dei vini atti e dei prodotti certificati a D.O., siano regolarmente notificati ed iscritti nell'elenco degli imbottigliatori per la D.O. specifica. L'OdC, inoltre, verifica la rispondenza quantitativa dei vini atti e di quelli certificati a D.O. da imbottigliare, con le dichiarazioni di giacenza dei vini a D.O. al 31 luglio, nonché con le copie dei documenti di trasporto dei vini a D.O. commercializzati sfusi.</p> <p>Le aziende imbottigliatrici sono tenute al pagamento delle tariffe per le attività di controllo della D.O. al momento della comunicazione della data di fine imbottigliamento sulla base dei quantitativi effettivamente imbottigliati. Devono essere verificati tutti i documenti di trasporto relativi al vino commercializzato sfuso e tutte le dichiarazioni di giacenza, Le non conformità rilevabili in questa fase possono essere gravi o lievi e sono dovute con prevalenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carenza nella documentazione quali ad esempio la mancata acquisizione della copia del DDT, la mancata o parziale comunicazione di acquisto di vino a D.O. o atto a D.O. commercializzato sfuso da imbottigliare o la omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina, in caso di violazione ad uno degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alla tenuta dei registri di cantina. (NC lieve/grave); • errori formali relativi alla documentazione di carico dei prodotti vitivinicoli a D.O. o atti alla D.O. quali ad esempio la errata compilazione del DDT, la errata comunicazione di acquisto di vino a D.O. o atto a D.O. commercializzato sfuso da imbottigliare (NC lieve); • non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento (N.C.lieve/grave); • mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto (N.C. lieve/ grave); • carenza delle informazioni di base previste dal D.M. 14/06/2012 per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento (N.C. lieve/ grave); • non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive (NC grave). 	Input documentali	
			<ul style="list-style-type: none"> • Elenco imbottigliatori • Comunicazione imbottigliamento • Documenti di trasporto 	Output documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Non conformità • Azioni correttive in caso di NC lieve 	

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
Imbottigliatore scheda 1	<p>- Rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a D.O o atti alla D.O. delle partite di vino a D.O. da imbottigliare</p>	<p>Le non conformità gravi dovranno essere notificate entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'accertamento documentale al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione, all'ICQ e alla Provincia autonoma a seconda del caso, come previsto dall'art. 4 del D.M. 14/06/2012. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare un'ulteriore valutazione documentale.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco imbottiglieri • Comunicazione imbottigliamento • Documenti di trasporto <p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non conformità • Azione correttiva in caso di NC lieve

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
imbottigliatore scheda 2	- Rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento	<p>L'OdC verifica, attraverso ispettori appositamente incaricati, il 100% degli imbottiglieri che hanno presentato richieste di prelievo per l'utilizzo della D.O.</p> <p>Sulle aziende, l'OdC effettua le verifiche ispettive, su tutte le partite di vino imbottigliato (oggetto di prelievo), detenute presso le aziende che hanno fatto richiesta di certificazione, volte ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di vino imbottigliato atto alla D.O. in giacenza comunicati all'OdC, i quantitativi caricati nel registro telematico e quelli effettivamente detenuti in cantina. Inoltre, l'ispettore dovrà visionare sul registro telematico tutte le operazioni di imbottigliamento relative alla D.O. oggetto della richiesta di prelievo; in particolare, per ciascuna operazione di imbottigliamento deve essere indicata: a) la data di effettuazione; b) descrizione dell'operazione; c) quantità e categoria del prodotto oggetto di imbottigliamento; d) indicazione dei recipienti nei quali erano contenuti i prodotti prima dell'operazione; e) numero di bottiglie riempite e la loro capacità; f) il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore se effettuato per conto terzi. (ex art 41 Reg. CE 436/2009).</p> <p>La tipologia di non conformità che possono essere rilevate in questa fase sono la "non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi dei prodotti oggetto di prelevamento" la cui gravità è potenzialmente sia lieve che grave e le "non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive". Le non conformità gravi (che non possono essere risolvibili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate (entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'accertamento ispettivo) al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQRF. Le non conformità lievi, dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una successiva valutazione documentale.</p>	Input documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di prelievo • Registri di cantina • Comunicazione imbottigliamento
			Output documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di prelievo • Non conformità • Azione correttiva

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
Imbottigliatore scheda 2	- Prelievo ed inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione e ad uno de laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico-fisica	<p>L'OdC effettua presso le aziende richiedenti la certificazione a D.O. un prelievo di campioni di vino già imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato ai requisiti chimico fisici ed organolettici previsti dal disciplinare di produzione. Il prelievo di campioni dovrà interessare tutti i prodotti imbottigliati per i quali è stata effettuata la richiesta di prelievo da parte dell'imbottigliatore. In sede di effettuazione di prelievo possono presentarsi due casi: a) il prodotto oggetto di prelievo è contenuto in recipienti aventi tutti la stessa capacità, in questo caso l'ispettore effettuerà il prelievo a random (scelta casuale delle bottiglie); b) il prodotto oggetto di prelievo è contenuto in recipienti aventi diversa capacità, in questo caso l'ispettore dovrà prelevare bottiglie (6 campioni) di capacità diversa in maniera da effettuare un prelievo rappresentativo dell'intera partita.</p> <p>Dei 6 campioni prelevati uno resta in custodia all'azienda, un secondo viene trasmesso dall'OdC al laboratorio per lo svolgimento dell'esame chimico fisico, un terzo viene trasmesso alla Commissione di degustazione per l'esame organolettico di cui all'art. 15, comma 3 del D.lgs. 61/2010, uno è conservato per l'eventuale esame d'appello della commissione di appello e i restanti 2 sono conservati dall'OdC per almeno sei mesi per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici. Al momento del prelievo il prelevatore redige in duplice copia il relativo verbale utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del D.M. del 11/11/2011.</p> <p>In caso di prodotti con caratteristiche chimico-fisico e/o organolettiche non corrispondenti a quanto stabilito nel disciplinare di produzione, l'OdC comunica, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'analisi da parte del laboratorio, l'esito negativo all'azienda interessata. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DOP e IGP. In tal caso l'OdC, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, ne informa l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma. Entro sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dell'esito negativo, l'azienda interessata può richiedere all'OdC per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e IGP. Gli eventuali ricorsi contro l'esito dell'esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'OdC comunica la non idoneità del prodotto all'azienda interessata che può provvedere alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione prelevato come sono descritto presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, l'OdC ne dà comunicazione all'azienda interessata. Il prodotto non conforme non potrà essere certificato</p> <p>In caso di prodotto conforme ai requisiti del disciplinare l'OdC rilascia la certificazione per la relativa partita utilizzando il modello di cui all'allegato 7 del D.M. 14/06/2012.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di prelievo • Registri di cantina • Comunicazione imbottigliamento <p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbale di prelievo • Rapporto di prova • Valutazione esame chimico fisico ed organolettico • Non conformità

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
imbottigliatore scheda 3	- Rispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	<p>L'OdC effettua il sorteggio delle aziende imbottigiatrici da verificare tramite estrazione casuale (attraverso sistema in grado di gestire la casualità dell'estrazione). La selezione delle aziende imbottigiatrici da sottoporre a controllo deve essere in presenza di un funzionario dell'ICQ competente per il territorio di produzione della D.O. e, ove la Regione lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo al termine del sorteggio un apposito verbale. La verifica è effettuata attraverso ispettori appositamente incaricati dall'OdC, su un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte all'OdC. Tale percentuale è comprensiva del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure, dei sistemi di etichettatura. Sul 5% delle aziende da estrapolare nel campione del 15%, viene eseguito il controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 61/2010. Nel caso di un'azienda imbottigiatrice immessa nel sistema tutelato di una o più D.O. sia sorteggiata per una delle medesime, anche relativamente a diverse attività di controllo, l'OdC deve svolgere contestualmente le attività ispettive qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dai piani di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.</p> <p>L'OdC, verifica la rispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Comunicazione imbottigliamento • Copia documenti di trasporto • Registro di cantina • Tabelle riepilogative delle giacenze di vino imbottigliato atto e certificato.
		<p>Le annotazioni che devono essere riportate sui registri per ciascuna partita di vino in entrata o in uscita sono: a) N° progressivo e data dell'operazione; b) quantitativo di prodotto effettivamente entrato o uscito; c) natura e stato del prodotto (sfuso/confezionato) e sua designazione; d) identificazione dei fornitori e/o destinatari del prodotto sfuso; e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il prodotto; f) designazione del prodotto prima e dopo l'operazione; g) marcatura dei recipienti ove è contenuto il prodotto prima e dopo l'operazione; h) per i vini DOC/DOCG il N° e la data del certificato di idoneità relativo a ciascuna partita certificata o porzione della stessa; i) per i vini DOC/DOCG (in caso di scelta del contrassegno) il N° e la serie dei contrassegni relativi a ciascuna partita certificata o porzione della stessa l) indicazioni obbligatorie e facoltative utilizzate per la designazione del prodotto da porre in commercio; m) per i prodotti a monte dei vini DOP/IGP la dicitura "atto a dare"; n) per ogni prodotto "Atto a dare" vino DOP/IGP e per i vini DOP/IGP sfusi - se non costituiti da stessa varietà/annata - la specificazione della stessa percentuale della varietà/annata; o) per i vini biologici il termine "biologico".</p> <p>Le tipologie di Non Conformità che possono essere rilevate in questa fase sono la "non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi dei prodotti oggetto di prelevamento" la cui gravità è potenzialmente sia lieve che grave e le "Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive" (NC grave). Le non conformità gravi (che non possono essere risolte con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'accertamento ispettivo al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione, all'ICQ e alla Provincia autonoma a seconda del caso. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una successiva valutazione documentale.</p>	<p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di verifica ispettiva • Check list • Non conformità • Azione correttiva

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
Imbottigliatore scheda 3	- Corretto uso della denominazione: contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure ed etichette	<p>L'OdC effettua le verifiche ispettive, presso le aziende imbottigliatrici sorteggiate, volte ad accertare il corretto uso della denominazione: contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure ed etichette presso le aziende estratte. In particolare, l'ispettore verifica il 100% delle etichette presenti in azienda, relative a tutte le tipologie della D.O. (D.O.C./IG) controllata. Inoltre l'ispettore controlla che le etichette riportino, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili, le seguenti indicazioni:</p> <p>a) denominazione di origine seguita dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o dalla sigla "D.O.P." oppure dalle relative menzioni tradizionali D.O.C., D.O.C.G., in acronimo o per esteso; b) il titolo alcolometrico effettivo; c) l'indicazione della provenienza; d) i riferimenti all'imbottigliatore eventualmente sostituito, nel caso dei vini spumanti, da quelli del produttore o del venditore; e) l'indicazione del tenore di zucchero, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità; f) la presenza di allergeni; g) il numero di identificazione e/o lotto; h) annata di produzione delle uve, per i vini DOP; i) indicazione della quantità.</p> <p>Tutte le indicazioni, dalla lettera a alla lettera e, devono figurare nello stesso campo visivo. Oltre alle suddette informazioni obbligatorie le etichette dei vini D.O.P. possono, facoltativamente, riportare le seguenti indicazioni:</p> <p>1) la designazione della categoria merceologica del prodotto; 2) l'annata, per i vini IGP; 3) il nome di uno o più vitigni; 4) il tenore di zucchero, solo per i vini diversi dai vini spumante (richiamati alla lettera e); 5) il simbolo comunitario della DOP/IGP; 6) i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; 7) il nome di un'altra unità più grande o, solo per i vini DOP, più piccola della zona che è stata delimitata; 8) specifiche menzioni tradizionali; 9) altre indicazioni veritiere relative al prodotto.</p> <p>Il controllo delle etichette deve contemplare anche la verifica della veridicità delle informazioni riportate in etichetta (es. rispondenza del titolo alcolometrico volumico totale indicato in etichetta con quello riportato nel relativo rapporto ufficiale di analisi emesso in fase di certificazione).</p> <p>Le non conformità rilevabili sono tutte classificate come gravi e come tali verranno comunicate dall'OdC entro 20 giorni lavorativi, alla Regione e all'ICQ, nonché al soggetto interessato.</p>	Input documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Etichette
			Output documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di verifica ispettiva • Check list • Non conformità

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
IMBOTTIGLIATORE			
Imbottigliatore scheda 4	- Rispondenza del vino a DO imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di cui al D.M. 11/11/2011	<p>L'OdC effettua sul 5% delle aziende già sorteggiate (15%) per le verifiche ispettive annuali un prelievo a campione di 5 campioni di vino imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi dalla data di imbottigliamento per verificare la <u>rispondenza</u> del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui all'art.4 del D.M. 11/11/2011, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di degustazione di cui all'art. 5, del D.M 11/11/2011 eventualmente richieste dall'interessato.</p> <p>Ai fini della valutazione della rispondenza i campioni prelevati (5 campioni di cui 1 rimane all'azienda) vengono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo stesso laboratorio che ha messo il rapporto allegato alla certificazione, per lo svolgimento dei relativi esami chimico-fisici. • alla Commissione di degustazione di cui all'art. 5, del D.M. 11/11/2011 per i relativi esami organolettici. Per tali vini la valutazione di rispondenza organolettica; potrà essere effettuata mediante comparazione tra il campione di vino in giacenza presso la CCIAA e quello appartenente alla stessa partita prelevato in azienda dall'ispettore. <p>Le non conformità rilevabili in questo caso sono tutte gravi e legate alla non rispondenza ai parametri stabiliti nel disciplinare / alla certificazione della Camera e sono considerate tutte gravi. Quindi, nel caso in cui l'OdC rilevi di una NC grave, lo stesso provvederà a comunicarla alla Regione, all'ICQRF e all'operatore entro 20 giorni lavorativi dall'accertamento.</p>	Input documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Esito esame chimico fisico e organolettico
			Output documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di prelievo • Rapporto di prova • Valutazione esame organolettico • Non conformità